

Provincia di Terra di Lavoro
Comune di Settefrati

Supplemento al Regolamento per l'applicazione della Tassa di Fida

Art. 1.º È assolutamente vietato di introdurre nei pascoli comunali animali non appartenenti a cittadini del Comune.

Il Consiglio però potrà deliberare l'introduzione di qualche partita di bestiame se lo crede opportuno nell'interesse dell'Amministrazione; e in tal caso dovranno essere tassati per la doppia fida.

Art. 2.º Per animali forestieri devono intendersi quelli appartenenti a proprietari che non hanno il legale domicilio nel Comune, anche quando fossero ritenuti a società da cittadini Settefratesi. In tal caso però saranno soggetti alla doppia fida la metà soltanto dei capi di bestiame, quella cioè per la quale la tassa e a carico del proprietario, giusta le consuetudini locali.

Ogni altra forma di contratto, per cui il proprietario potesse domandare l'esenzione della doppia tassa di fida dovrà risultare da titolo legale.

Art. 3.º Nel contratto di società, di cui all'articolo precedente, si intenderà come non avvenuto ed inefficace rispetto al Comune il patto o la condizione con cui il proprietario venisse esonerato dall'obbligo della tassa di fida, dovendosi tali patti e condizioni ritenere come mezzi di frode a danno dell'Amministrazione.

Art. 4.º Negli animali soggetti alla tassa di fida di cui all'art. 1.º del Regolamento, sono aggiunti i cavalli l'asino i sessi e i muli o bardotti che indoviti o non venissero introdotti nei pascoli comunali.

Per questa specie di bestiame non è applicabile la disposizione contenuta nell'art. 4.º del precitato regolamento essendo sog-

getti alla tassa solamente quelli che usufruiscono dei pascoli comunali;

Art. 5 In relazione all'art. 1° del presente supplemento, al 2° capoverso dell'art. 1° dell'altro supplemento approvato il 13 Luglio 1886 e reso esecutivo il 4 Agosto dello stesso anno viene sostituito il presente:

I cittadini che divengono possessori di bestiame in epoca posteriore al termine assegnato per le denunce, devono fare entro otto giorni dalla introduzione di detto bestiame nel territorio del Comune, ed in tal caso sovra compilato con le stesse norme un ruolo suppletivo.

I forestieri invece che senza il preventivo voto del Consiglio comunale introducessero per qualsiasi ragione e per qualunque tempo animali di ogni specie nei Pascoli comunali, saranno per ciò solo tenuti al pagamento della doppia tassa salvo il procedimento di contravvenzione.

Art. 6 Le disposizioni del Regolamento e relativo supplemento precedentemente approvati sono mantenute in vigore in quanto non sono contrarie al presente.

Settefatti 5 Maggio 1894

La Giunta Municipale

di Garnegnaz

Luigi Archi

Giuseppe Farnaghi

Giuseppe Battista De Vecchio Segret. Com.





COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

PROVINCIA DI FROSINONE

APPROVAZIONE NUOVA TARIFFA PER LA TASSA FIDA 1943.XXI

IL PODESTA'

Ritenuta la necessità di venire incontro ai desiderata della locale classe pastorizia, per quanto riguarda l'ampliamento delle zone montane ove possa esercitarsi il diritto di pascolo per il bestiame ovino, caprino e bovino, durante la stagione pascoliva 1943.XXI;

Considerato che questo Comune può concedere ad uso di pascolo le zone denominate "ROSOLI" e "CASTELLUCCIO", già riservate per la vendita a privati esercenti l'industria armentizia;

Considerato che, per tale nuova concessione, questa Amministrazione, conscia delle peculiari condizioni finanziarie dell'Ente, e tenuto presente che i prezzi medi del bestiame in genere sono sensibilmente aumentati, è stata nella determinazione di variare le aliquote della tariffa pascolo, mentandole in rapporto agli avvenuti aumenti del prezzo del bestiame;

Considerato infine che la maggior parte dei proprietari di bestiame, sono dichiarati disposti a sopportare il maggiore onere per effetto dell'aumento della tariffa pascolo;

Visto che la tariffa finora applicata, in £.6 a capo per il bestiame ovino, £.8 a capo per il bestiame caprino e £.12 a capo per il bestiame bovino di cui alla determinazione Podestarile del 7 aprile 1941, è evidentemente inadeguata ai tempi attuali;

D E T E R M I N A

A decorrere dal 1943.XXI le aliquote della tariffa pascolo saranno le seguenti:

- | | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| a) Pecore..... | a capo= | £.15 (quindici) |
| b) Capre..... | " " | £.20, (venti) |
| c) vacche | " " | £.30 (trenta) |

Per l'anno 1943 è autorizzato il pascolo nelle zone montane denominate Rosoli e Castelluccio./

S.Donato V.C., li 15 Giugno 1943.XXI./



IL PODESTA'

G. Marini